

Procedura gestione delle segnalazioni di illeciti e relativa tutela ai sensi Decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023

1 CONTESTO NORMATIVO:

Il riferimento normativo è il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali”.

La tutela prevista dal decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023, ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto, si applica ai dipendenti delle società in house.

Si applica, inoltre, ai sensi dell’art. 3 punto d) e) f) g):

- ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017 n.81 nonché titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art.409 del c.p.c e all’art.2 del decreto legislativo n. 81/2015 ,che svolgono la propria attività lavorativa presso Napoli Holding srl.
- ai lavoratori ed collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di Napoli Holding srl.
- ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato.
- agli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato.
- a soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (ad esempio tirocinanti, volontari).

La tutela riconosciuta ai soggetti che effettuano segnalazioni, si estende anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Essi sono ai sensi dell’art. 3 punto 5):

- il cd. facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- I colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- soggetti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato quali tirocinanti volontari.
- enti di proprietà del segnalante o presso il quale il segnalante presta la propria attività lavorativa.

NAPOLI HOLDING

La segnalazione, affinché il segnalante goda della relativa tutela, deve avere ad oggetto violazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La norma estende tale tutela anche alle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il rapporto di prova.

La tutela viene, altresì, estesa alle segnalazioni inoltrate dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro le cui informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

La segnalazione va inoltrata al RPCT, ovvero all'ANAC esclusivamente nei casi previsti dalla norma, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Si precisa che la segnalazione per ottenere la tutela del segnalante non deve essere inoltrata ad un soggetto aziendale diverso dal RPCT (ad esempio il superiore gerarchico).

2. DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Il segnalante non può essere sottoposto a ritorsioni per la segnalazione presentata. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il soggetto può beneficiare di protezione se sussiste un collegamento diretto tra segnalazione ed il comportamento/atto/omissione subito dalla persona segnalante.

Le ipotesi di ritorsione elencate nel decreto Dlgs. 24 del 10/03/2023 sono:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

NAPOLI HOLDING

I soggetti che ritengono di aver subito ritorsioni a causa delle segnalazioni effettuate sono tenuti a comunicarlo esclusivamente all'ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

Tale comunicazione deve essere inoltrata con le stesse modalità anche dai facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o presso il quale quest'ultimo presta l'attività lavorativa.

A seguito di accertamento da parte dell'ANAC dell'adozione di misure ritorsive anche solo tentate o minacciate, fermo restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC dichiara nulla la misura in questione ed applica al responsabile che l'ha adottata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 ai 50.000 euro.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di Napoli Holding srl, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

3 ONERI DELLA SOCIETÀ/DATORE DI LAVORO

Se il denunciante dimostri di avere effettuato una segnalazione e di aver subito a causa della stessa una ritorsione, Napoli Holding è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, non è una misura ritorsiva, ma sono provvedimenti fondati su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d onere della prova).

Il beneficio dell'inversione dell'onere della prova non trova applicazione per soggetti che hanno un legame qualificato con il segnalante (cioè i facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante).

Il segnalante che sia licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio.

Nelle ipotesi di segnalazioni, effettuate nelle forme e nei limiti sopra riportati, il perseguimento dell'interesse all'integrità di Napoli Holding costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale o di violazione del dovere di lealtà o fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.

La discriminante prevista, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela;

b) al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione con modalità non eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito.

4 SCOPO E DESTINATARI

Il presente documento intende fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari delle segnalazioni di illeciti da parte dei segnalanti, le modalità di trasmissione e di trattamento nonché le tutele adottate per garantirne la riservatezza.

La presente procedura sarà pubblicata sul portale istituzionale www.napoliholding.it e nella sezione "Società Trasparente".

La garanzia della riservatezza stabilita dalla Legge si riferisce alla segnalazione in cui il segnalante indica la propria identità.

Nella presente procedura non sono trattate le segnalazioni anonime, che come previsto dalle linee guida dell'ANAC in materia, se circostanziate, vengono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive subite.

5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto di segnalazione sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità di Napoli Holding srl.

Sono tali, secondo le Linee Guida dell' ANAC

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (cioè che integrano i reati presupposto) o violazioni del Modello di organizzazione e gestione e controllo;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Le informazioni possono riguardare anche:

a) violazioni non ancora commesse che il segnalante, sulla base di elementi concreti, ritiene che potrebbero essere commesse;

b) condotte volte ad occultare violazioni già commesse.

Non possono essere oggetto di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, completa e verificabile. In particolare, dalla segnalazione devono risultare i seguenti elementi:

- oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- soggetti a cui è già stata eventualmente inoltrata la segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e trattate come previsto dalle Linee Guida ANAC.

7 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante non può essere rivelata. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da Napoli Holding contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante e prevista comunicazione, in forma scritta al segnalante delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

L'identità del segnalante può essere rivelata nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, solo dietro consenso espresso del segnalante e prevista comunicazione, in forma scritta al segnalante delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'accesso civico generalizzato previsto all'art.5 comma 2 del d.lgs.33/2013, nonché sottratta all'accesso di cui all'art. 2-undecies c. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Tale limitazione all'accesso viene meno se la segnalazione è stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge ed richiamati al paragrafo2 (contesto normativo) della presente procedura.

Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 undecies del Dlgs 196/2003, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679 GDPR, con riferimento ai propri dati trattati da Napoli Holding, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del Trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 679/2016).

Il Segnalato è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla Segnalazione, nel caso in cui dal processo di gestione della Segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti nonché da possibili effetti negativi diversi da quelli previsti dagli eventuali provvedimenti adottati.

I dati personali del segnalante e degli altri soggetti meritevoli di protezione (es. facilitatore, persone menzionate, segnalati, etc) e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità alla Policy di protezione dei dati personali adottata dalla Società, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), ed in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa *data protection* vigente.

L'Organo gestorio cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi **5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Al

termine di detto periodo i dati sono cancellati oppure anonimizzati in modo irreversibile e conservati ai soli fini statistici.

8 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pure tardivamente, la protezione del segnalante per eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Anche il caso di archiviazione del processo non esclude l'applicazione di una tutela a favore del segnalante in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

In tali casi, Napoli Holding si riserva di valutare la possibilità di avviare azioni disciplinari verso il responsabile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura per proprio vantaggio.

9 DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITA' DI INOLTRO

La presente procedura prevede, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.24/2023, che le segnalazioni vengano inoltrate all' RPCT con il canale dedicato della segnalazione interna o all'ANAC con il canale della segnalazione esterna.

Canale dedicato alle segnalazioni interne Napoli Holding srl:

in piena aderenza alle disposizioni normative previste dal decreto legislativo n. 24/2023, nonché dallo Schema di Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali si è dotata per la gestione del canale interno di uno specifico applicativo per la gestione "informatizzata" delle segnalazioni, che attraverso il ricorso a strumenti di crittografia sono individuate dalle richiamate Linee Guida ANAC (Parte seconda, sezione 2.2) quale soluzioni prioritarie per la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

L'applicativo in oggetto "**Digital PA Wistleblowing**" è interamente web based e utilizzabile da personal computer, tablet e smartphone.

Il link all'applicazione sarà presente sul sito web della società.

In alternativa è possibile effettuare la segnalazione sia per via telefonica o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l'RPCT fissato entro 7 giorni dalla richiesta.

Commentato [SV1]: L'art. 160 del Codice Privacy riguarda i trattamenti per fini di sicurezza nazionale e difesa (art. 58 CP) che non vengono in considerazione nel caso di specie

L'RPCT dà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Canale dedicato alle segnalazioni esterne:

L'ANAC ha attivato e gestisce un canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalate, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'accesso al canale delle segnalazioni esterne, tuttavia, è consentito in presenza delle seguenti condizioni:

- se, al momento della presentazione della segnalazione il canale interno non è attivo;
- se il canale della segnalazione interna non è conforme a quanto previsto dal decreto, con riferimento ai soggetti legittimati a presentare la segnalazione e alle modalità di presentazione della stessa che devono essere idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del RPCT (esempio il canale interno non ha funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non si sarebbe dato efficace seguito (ad esempio vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte);
- se vi è fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10 ITER PROCEDIMENTALE

L'RPCT, che gestisce la segnalazione, è tenuto a rispettare il seguente iter procedimentale.

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste altrimenti.

Nel caso in cui si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità si procede ad archiviare la segnalazione.

Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione ai sensi della Linea Guida dell'ANAC

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- inammissibilità soggettiva della segnalazione in quanto quest'ultima è stata inoltrata da un soggetto che non è riconducibile a nessuna delle categorie indicate all'articolo 2 della presente procedura;
- inammissibilità oggettiva in quanto la violazione denunciata non è riconducibile a quelle indicate all'articolo 2 della presente procedura.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Procedimento istruttorio:

Nell'ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati, l'RPCT provvede ad avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza acquisendo ogni elemento utile a supporto della fondatezza della segnalazione stessa, compreso la richiesta di informazioni ad altri Uffici aziendali e allo stesso segnalante.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

All'esito dell'istruttoria, fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

A tal fine, mette in atto qualsiasi attività che ritenga opportuna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

L'RPCT curerà che la relativa documentazione sia debitamente conservata in armadi dotati dei necessari presidi a tutela dell'identità del segnalante.

Successivamente procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a deliberare sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione.

Il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi dei fatti oggetto di segnalazione.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT potrà essere supportato dall'OdV.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, quest'ultimo si trova in posizione di conflitto di interessi.

Pertanto, è opportuno che dette ipotesi siano trattate dall'Organo di amministrazione con facoltà di nominare apposita commissione i cui componenti non siano in posizione di conflitto per il caso specifico.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

All'esito dell'istruttoria, fornisce un riscontro alla segnalazione dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il segnalante va informato dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT in relazione ai profili di illiceità riscontrati, mette a conoscenza i seguenti soggetti:

- a) Amministratore Unico;
- b) Collegio sindacale;
- c) Organismo di Vigilanza.

I suddetti destinatari dovranno adottare i provvedimenti di competenza entro il termine massimo di gg.30 dalla ricezione dell'informativa del RPCT.

Dell'esito dei provvedimenti adottati dovranno essere tempestivamente informati l'OdV ed il RPCT.

11.DENUNCIA AUTORITA' GIUDIZIARIE

Si precisa che qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p., e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

12.POTERI SANZIONATORI DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile della violazione del dettato normativo le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- g) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 16 comma 3 (perdita delle tutele), salvo che sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabili.